



CAPITOLATO SPECIALE PER LA FORNITURA DI N. 2 SISTEMI DI VENTILAZIONE POLMONARE IN ANESTESIA DA DESTINARE AL GRUPPO OPERATORIO DEL PRESIDIO OSPEDALIERO DI VILLA D'AGRI.

ARTICOLO 1

OGGETTO DELLA FORNITURA

Il presente capitolato definisce la disciplina normativa e contrattuale relativa alla fornitura di **n. 2 sistemi di ventilazione polmonare in anestesia**, da destinare al Gruppo Operatorio del Presidio Ospedaliero di Villa D'Agri, con ritiro in permuta delle due apparecchiature attualmente esistenti Siemens mod. Servo Ventilator 900D matricole 9169110 e 9169747.

ARTICOLO 2

IMPORTO A BASE D'ASTA

L'importo complessivo posto a base d'asta per l'acquisto delle due apparecchiature di cui trattasi nella configurazione descritta nel capitolato speciale, è fissato in **€ 80.000,00 Iva esclusa**, comprensivo di installazione, collaudo, formazione del personale, e di ogni altro onere e spesa, garanzia di almeno 24 mesi con relativa assistenza tecnica durante tale periodo di garanzia.

Non sono ammesse offerte in aumento sull'importo posto a base d'asta.

ARTICOLO 3

ONERI SPECIFICI PER LA SICUREZZA

L'Azienda Sanitaria non prevede oneri specifici per la sicurezza interferente (vedi Determinazione 5 marzo 2008 dell'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture –Sicurezza nell'esecuzione degli appalti relativi a servizi e forniture), in quanto non differenziabili dagli oneri per la sicurezza derivanti dai **rischi propri** dell'attività del soggetto aggiudicatario (per definizione già fornitore di Aziende Sanitarie), ai sensi dell'ultimo capoverso del comma 3° dell'articolo 26 del D.Lgs 9 aprile 2008, n. 81, fermi restando gli obblighi riguardanti la sicurezza espressi nei capitolati speciali di riferimento.

Gli oneri specifici per la sicurezza interferente sono dunque pari a zero.

Qualora emerga la necessità di modifiche in corso di esecuzione del contratto derivanti da intervenute esigenze di carattere tecnico, logistico ed organizzativo, il soggetto candidato [operatore economico che partecipa alla procedura di gara] individuasse oneri per la sicurezza derivanti da quanto previsto dal capitolato speciale di gara di riferimento, estranei ai rischi propri dell'attività comunemente svolta, ha facoltà di indicare separatamente tali oneri, in modo analitico, voce per voce; questi purché fondati e dimostrabili, saranno considerati al di fuori dell'eventuale valutazione dell'offerta economica e dell'elemento prezzo, ai sensi dell'art. 86, comma 3 ter del D.Lgs 163/2006 e s.m.i.

Successivamente alla fase di scelta del contraente, l'Azienda Sanitaria dovrà eventualmente recepire tale valutazione degli oneri di sicurezza interferente e, di concerto, con il soggetto aggiudicatario [soggetto candidato risultato aggiudicatario della procedura di gara], in caso di accettazione, provvederà alla redazione del conseguente DUVRI.

ARTICOLO 4

TERMINI E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE

Gli operatori economici interessati, in possesso dei requisiti richiesti dall'avviso pubblico, qualora lo ritengano di propria convenienza, e senza alcun impegno da parte dell'Azienda Sanitaria Locale di Potenza, sono invitati a partecipare alla procedura di acquisizione di cui all'oggetto, facendo pervenire al seguente indirizzo:

AZIENDA SANITARIA LOCALE DI POTENZA -VIA TORRACA, 2 -85100 POTENZA, entro e non oltre il termine perentorio delle ore 13:00

del giorno 21/02/2011

un plico opportunamente chiuso sul quale dovrà essere apposto un timbro recante la ragione sociale della Ditta offerente, e contenere la documentazione richiesta e la proposta economica.



Il suddetto plico dovrà recare esternamente, le seguenti diciture:

- **“FORNITURA DI N. 2 SISTEMI DI VENTILAZIONE POLMONARE IN ANESTESIA DA DESTINARE AL GRUPPO OPERATORIO DEL PRESIDIO OSPEDALIERO DI VILLA D’AGRI”**
- **NOMINATIVO, INDIRIZZO, RECAPITO TELEFONICO E DI FAX DEL MITTENTE.**

L’Azienda Sanitaria Locale di Potenza declina ogni responsabilità in ordine a disguidi postali o di altra natura che impediscano il recapito del plico in tempo utile.

Oltre detto termine non è valida alcuna offerta anche se sostitutiva o aggiuntiva della precedente.

E’ ammessa offerta successiva purché entro il termine di scadenza; quest’ultima offerta sostituirà la precedente. Non saranno altresì prese in considerazione eventuali offerte condizionate o incomplete.

ARTICOLO 5

CARATTERISTICHE TECNICHE MINIME DEI SISTEMI

Le caratteristiche dei sistemi proposti devono essere chiaramente descritte ed illustrate nella documentazione tecnica relativa alla proposta di fornitura.

Devono essere nuovi di fabbrica, costruiti utilizzando parti nuove e includere tutti i requisiti (hardware e software) previsti per il loro corretto funzionamento.

I sistemi richiesti devono essere uguali ed avere i seguenti requisiti minimi:

Sistema di anestesia integrato da utilizzare per pazienti adulti, pediatrici e neonatali.

Deve essere completo di monitoraggio multiparametrico e dotato di schermo a colori almeno 12” per la gestione del monitoraggio del ventilatore elettronico e dei parametri respiratori.

Lo schermo di gestione del ventilatore deve poter visualizzare almeno 3 curve selezionabili.

Il ventilatore automatico, di tipo volumetrico e pressometrico, dovrà essere controllato elettronicamente, con possibilità di ventilazione in circuito aperto, semichiuso e chiuso.

Il sistema di anestesia deve permettere un’interazione visiva, utile per la ventilazione a bassi flussi, e fornire almeno le seguenti tecniche ventilatorie:

- manuale;
- spontanea;
- CMV;
- PCV
- Permettere il passaggio da automatico a manuale tramite unico comando.
- Altre modalità ventilatorie (da dettagliare analiticamente nella documentazione tecnica), potranno costituire un elemento preferenziale.
- Deve essere dotato di uscita ausiliaria o sistema equivalente, per il collegamento “va e vieni”.

L’apparecchio per anestesia deve essere predisposto per l’alloggiamento di due vaporizzatori.

I vaporizzatori e il miscelatore dovranno essere di tipo elettronico per permettere un’accurata regolazione dei flussi.

Per una maggiore sicurezza in caso di emergenza, dovrà essere possibile erogare una miscela composta da agente alogenato ed ossigeno, disponibile da una fonte alternativa regolabile, con flussometro di riferimento.

Ogni ventilatore dovrà avere i seguenti parametri minimali impostabili:

- Volume corrente regolabile da 20 ml
- Pressione regolabile in PCV da 5 cm H₂O
- Unica testata per uso adulto, pediatrico e neonatale
- Frequenza respiratoria regolabile fino a 100 cicli/minuto
- Rapporto I:E regolabile con possibilità di I uguale, inferiore o superiore ad E in modalità sia CMV sia PCV
- Pausa inspiratoria regolabile
- PEEP elettronica regolabile
- Allarmi di pressione, volume espirato, ossigeno ed apnea
- Trend dei parametri ventilatori pari a 24 ore



Devono essere disponibili le misure I ed E di O₂ (specificandone il metodo di rilevazione), di N₂O, anestetici alogenati (con identificazione automatica del tipo di alogenato in uso e rilevazione della minima concentrazione alveolare), CO₂ (specificandone il metodo di rilevazione), nonché curva capnografica e curve anestetici alogenati.

L'apparecchio da anestesia integrato deve essere dotato di test automatici di controllo e deve essere provvisto di batterie tampone con ampia autonomia di funzionamento (dettagliare analiticamente nella documentazione tecnica caratteristiche e tempi di autonomia garantita) e, comunque, in caso di mancanza di alimentazione elettrica od in caso di guasto, dovrà essere possibile la ventilazione manuale/spontanea con lo stesso circuito.

Tutto il circuito paziente dovrà essere facilmente separabile dall'apparecchio e sterilizzabile in autoclave.

Il canestro di calce sodata deve preferibilmente essere posto sulla linea inspiratoria, e deve essere dotato di meccanismo di blocco/sblocco di tipo rapido.

Saranno valutati eventuali caratteristiche e/o parametri migliorativi della meccanica e del monitoraggio ventilatori (controllo delle curve di flusso, trend, loop, pressione/volume e flusso/volume, etc.).

L'apparecchio di anestesia dovrà essere completo di interfaccia per lo scambio dati con i sistemi di monitoraggio complesso e/o sistemi di cartella clinica informatizzata, nel pieno rispetto della normativa vigente per la tutela della privacy.

Ciascun sistema deve essere fornito completo di tutti i dispositivi ed accessori d'uso necessari indispensabili per il normale e corretto funzionamento dell'apparecchiatura (comprensiva degli eventuali dispositivi opzionali) e, ai fini del collaudo e dell'accettazione, di:

- Una copia del manuale d'uso e del manuale manutenzione in lingua italiana o accompagnati da traduzione, relativa ai prodotti hardware e software forniti;

Il sistema dovrà avere garanzia **"integrale"** di almeno **24 mesi** a decorrere dalla data del collaudo e di accettazione definitiva.

Il sistema deve essere conforme:

- alle norme generali per la sicurezza elettrica italiane ed internazionali, con particolare riferimento alle norme IEC 601-1, CEI 62-5, ed a quante altre disciplinano lo specifico settore;
- con riferimento alla normativa 93/42/CEE, recepita con D.Lgs 24 febbraio 1997 n. 46 e successive modificazioni ed integrazioni, e provvista del marchio CE.

ARTICOLO 6

MODALITA' DI AFFIDAMENTO

Per la valutazione delle proposte formulate dai soggetti partecipanti, verrà nominata dall'Azienda Sanitaria apposita Commissione giudicatrice, dopo la scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte, come prescritto dall'art. 84, comma 10 del D.Lgs n. 163 del 2006.

La fornitura sarà affidata **a lotto unico ed indivisibile**, con il metodo previsto dall'articolo 83 del D.Lgs n. 163 del 2006 e s.m.i., a favore dell'offerta economicamente più vantaggiosa da valutarsi in base ai parametri congiunti della qualità e del prezzo, di seguito riportati:

A. CARATTERISTICHE GENERALI DEI SISTEMI	MAX PUNTI 20
B. CARATTERISTICHE TECNICHE DEI SISTEMI	MAX PUNTI 25
C. CARATTERISTICHE FUNZIONALI DEI SISTEMI	MAX PUNTI 15
D. SERVIZIO POST-VENDITA	MAX PUNTI 5
E. CONDIZIONI ECONOMICHE DELLA FORNITURA	MAX PUNTI 35

I 20 punti relativi al parametro A. CARATTERISTICHE GENERALI, così ripartiti:

N. ORD.	PARAMETRI	PUNTI MAX
1	PAZIENTI ADULTI/PEDIATRICI/NEONATALI	2
2	MODALITA' VENTILATORIE	4
3	MONITORAGGIO GAS	2
4	ERGONOMIA /FACILITA' D'USO	8
5	DISPLAY	4

I 25 punti relativi al parametro B. CARATTERISTICHE TECNICHE, così ripartiti:

N. ORD.	PARAMETRI	PUNTI MAX
1	REGOLAZIONE PARAMETRI (Vt, PEEP, APL, PICCO DI FLUSSO)	7
2	MISCELATORE ELETTRONICO	1
3	PRESTAZIONI TRIGGER	4
4	STERILIZZAZIONE /SENSORI DI FLUSSO	3
5	TIPOLOGIA DI AZIONAMENTO /VOLUME COMPRIMIBILE INTERNO	7
6	TIPOLOGIA VAPORIZZATORI	3

I 15 punti relativi al parametro B. CARATTERISTICHE FUNZIONALI, così ripartiti:

N. ORD.	PARAMETRI	PUNTI MAX
1	DURATA BATTERIA	4
2	GESTIONE CALCE SODATA	4
3	NUMERO VAPORIZZATORI GESTIBILI CONTEMPORANEAMENTE	3
4	AUTODIAGNOSI (FACILITA' DI IMPOSTAZIONE, COMPLETEZZA)	4

Le offerte relative a sistemi che non avranno conseguito per i parametri A + B + C un punteggio almeno pari a 40 punti, non saranno prese in considerazione ai fini dell'aggiudicazione e saranno quindi escluse dalla procedura di gara.

I 5 punti relativi al parametro D. SERVIZIO POST-VENTITA, sono così ripartiti:

N. ORD.	PARAMETRI	PUNTI MAX
1	PERIODO DI GARANZIA > 24 MESI Ai fini dell'attribuzione del punteggio saranno presi in considerazione unicamente periodi suppletivi di garanzia = o > a sei mesi	3,5
2	TEMPO MASSIMO DI CONSEGNA DEL SISTEMA, MIGLIORATIVO RISPETTO A QUANTO RICHIESTO	1,5

I 35 punti relativi al parametro E. CONDIZIONI ECONOMICHE DELLA FORNITURA, sarà attribuito come segue:

- all'offerta con il prezzo complessivo più basso, Iva esclusa (determinato come indicato al successivo articolo 8, busta A, punto 4.d, saranno attribuiti 35 punti;
- alle altre offerte verrà attribuito un punteggio calcolato con la formula:

$$pov = 35 \times Pmin/Pi$$

Dove:

- pov = punteggio da attribuire all'offerta in valutazione
- Pmin = prezzo relativo alla migliore offerta economica
- Pi = prezzo relativo dell'offerta del concorrente i-esimo

ATTRIBUZIONE DEI PUNTEGGI FINALI

I punteggi ottenuti da ciascuna Ditta saranno sommati e l'aggiudicazione avverrà a favore della Ditta la cui offerta avrà conseguito il punteggio complessivo più alto, fatta salva la valutazione e verifica della congruità dell'offerta ai sensi di quanto previsto dagli artt. 86 e seg. del D.Lgs 163 del 2006 e s.m.i.

L'Azienda Sanitaria Locale si riserva il diritto di aggiudicare la fornitura anche in presenza di una sola offerta

valida.

PARI OFFERTE

In caso di offerte con uguale punteggio totale l'aggiudicazione sarà a favore del concorrente che avrà conseguito il punteggio superiore per le caratteristiche tecnico-qualitative (parametri A + B + C).

In caso di offerte che si trovino in parità di entrambi i punteggi, si procederà nel seguente modo:

- I concorrenti presenti, muniti di idonea procura, che hanno ottenuto uguale punteggio, saranno invitati, seduta stante, a migliorare la propria offerta economica, producendola in busta chiusa; la stessa verrà aperta immediatamente, e letta alla presenza dei concorrenti stessi;
- Se nessuno dei concorrenti dovesse risultare presente, ovvero se presenti nessuno propone un'offerta migliorativa, o se risultasse presente solo uno dei concorrenti con uguale punteggio, si procederà seduta stante, mediante estrazione a sorte ai sensi dell'art. 77 del Regio Decreto 23 maggio 1924, n. 827.

ARTICOLO 7

ONERI A CARICO DELLA DITTA

Sono a carico della Ditta e compresi nel prezzo della fornitura gli oneri per fornire le apparecchiature regolarmente funzionanti, ed in particolare:

- il trasporto, lo scarico, l'imballaggio e l'allontanamento dei materiali residui dopo il montaggio;
- installazione, messa in funzione, collaudo, dimostrazione d'uso;
- la fornitura dei manuali d'uso e manutenzione;

Sono, in ogni caso, a carico della Ditta:

- le spese occorrenti per le prove di funzionamento e per l'esecuzione del collaudo, esclusa la sola fornitura dell'energia.
- Resta stabilito che l'accettazione della strumentazione, non esonera il fornitore dalle responsabilità e garanzia di cui è tenuta in virtù delle norme del presente Capitolato;
- in generale ogni onere, anche se non richiamato nel presente articolo, necessario a dare la strumentazione oggetto della presente fornitura regolarmente installata e funzionante.

ARTICOLO 8

CONTENUTO DEL PLICO

All'interno del plico di cui alla pagina 1 - 2, dovranno rinvenirsi l'offerta economica e la documentazione tecnica ed amministrativa.

BUSTA A: OFFERTA ECONOMICA

L'offerta economica dovrà essere contenuta in apposita busta chiusa recante la dicitura: **"OFFERTA ECONOMICA RELATIVA ALLA FORNITURA DI N. 2 SISTEMI DI VENTILAZIONE POLMONARE IN ANESTESIA DA DESTINARE AL GRUPPO OPERATORIO DEL PRESIDIO OSPEDALIERO DI VILLA D'AGRI"**.

L'offerta economica dovrà:

1. Essere redatta su carta in competente bollo o su carta resa legale mediante apposizione di una o più marche ogni quattro fogli, debitamente annullate, ed indicare l'esatta denominazione della Ditta nel cui interesse l'offerta è presentata, la sede legale, i dati anagrafici e fiscali della Ditta medesima;
2. Essere datata e sottoscritta in forma leggibile dal titolare o dal legale rappresentante della Ditta o da persona abilitata ad impegnare e rappresentare legalmente la Ditta offerente.
3. Contenere le indicazioni del CND (Classificazione Nazionale dei Dispositivi Medici) e del "numero di repertorio" a dimostrazione della avvenuta iscrizione nel repertorio dei dispositivi medici, di cui all'art. 57, comma 1 Legge 27/12/2002, n. 289, qualora previste per tale tipologia di dispositivi;
4. Essere formulata con le seguenti indicazioni:
 - a. **Prezzo unitario, Iva esclusa**, per la fornitura dell'apparecchiatura proposta, completa nella configurazione prescritta, e **prezzo complessivo Iva esclusa e Iva compresa**, per la fornitura delle due apparecchiature, comprensivo di installazione, collaudo, formazione del personale, garanzia di almeno 24 mesi con relativa assistenza tecnica durante tale periodo di garanzia.

- b. **Costo complessivo, Iva esclusa, e Iva compresa**, del servizio di assistenza tecnica e manutenzione triennale full-risk "nulla escluso" post-garanzia dei due sistemi proposti.

La Ditta dovrà esplicitare l'importo del suddetto canone per ciascuno degli anni successivi alla data di scadenza della garanzia, da formularsi come da schema di seguito riportato:

1° anno	2° anno	3° anno	4° anno	5° anno
GARANZIA	GARANZIA	€ __	€ __	€ __

Sarà facoltà dell'Azienda Sanitaria procedere alla scadenza del periodo di garanzia, alla stipula con la Ditta affidataria della fornitura, del contratto di manutenzione ed assistenza tecnica, allo scopo di assicurare la conservazione in efficienza delle apparecchiature;

- c. **Valore delle apparecchiature Siemens mod. Servo Ventilator 900D matricole 9169110 e 9169747, da ritirare in permuta**, fuori campo Iva e sensi degli artt. 1 e 4 del D.p.R. 26/10/1972, n. 633, omnicomprendente di smontaggio, rimozione, trasporto delle attrezzature presso il deposito della Ditta.
- d. **Importo complessivo, Iva compresa**, determinato come segue: Prezzo complessivo Iva compresa, per la fornitura delle due apparecchiature (**vedi precedente punto 4.a**) + Costo complessivo, Iva compresa, del canone triennale di assistenza tecnica e manutenzione full-risk "nulla escluso" dei sistemi proposti (**vedi precedente punto 4.b**) – **A detrarre**: valore delle apparecchiature Siemens mod. Servo Ventilator 900D matricole 9169110 e 9169747, da ritirare in permuta (**vedi precedente punto 4.c**)

Si precisa che l'indicazione dell'importo di cui al precedente punto 4.d), non è impegnativo per l'Azienda Sanitaria, e vale unicamente ai fini dell'attribuzione del punteggio relativo alle condizioni economiche della fornitura di cui al parametro E del precedente articolo 6.

Dovranno essere dettagliati i prezzi unitari delle singole voci che hanno concorso a determinare il prezzo complessivo offerto.

Inoltre l'offerta economica dovrà contenere le quotazioni di eventuali ulteriori accessori disponibili, utilizzabili con il sistema offerto.

I prezzi devono intendersi, in ogni caso, comprensivi di qualunque altro onere, anche se non previsti, necessari per il normale funzionamento dell'apparecchiatura oggetto del presente appalto.

BUSTA B: DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA E TECNICA

Deve riportare oltre all'indirizzo della Ditta mittente la dicitura: "**DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA E TECNICA**".

I documenti da presentare ed inserire in detta busta sono

B.1 - Dichiarazione conforme al modello di cui **all'allegato 1** di data successiva all'emissione dell'avviso, resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.p.R. 28 dicembre 2000, n. 445 corredata da copia fotostatica, ancorché non autenticata, di un documento di identità del sottoscrittore, in corso di validità.

B.2 - Scheda tecnico/qualitativa dettagliata relativa al sistema proposto, debitamente sottoscritta dalla Ditta costruttrice o distributrice autorizzata, contenente informazioni tecniche più importanti e/o qualificanti attinenti alle caratteristiche, alla tecnologia, alle prestazioni e all'affidabilità.

La Ditta è tenuta a fornire tutte le informazioni tecniche utili per qualificare il prodotto offerto e per consentire alla Commissione giudicatrice di verificare la rispondenza ai requisiti minimi richiesti.



Non costituirà obbligo per la Commissione giudicatrice l'effettuazione di valutazioni di tipo "intuitivo o induttivo" e, pertanto, le attrezzature per le quali non sarà possibile risalire con esattezza –sulla base delle informazioni fornite dalla Ditta concorrente –ai dati richiesti nel presente allegato, saranno dichiarate "Non valutabili".

Le attrezzature dichiarate "Non valutabili", alla pari delle attrezzature "Non conformi", non saranno ammessi alle successive fasi della procedura di gara.

Alla scheda tecnica il concorrente ha facoltà di allegare tutta la documentazione ritenuta indispensabile per una idonea valutazione tecnica.

B.3 -Documentazione sussidiaria depliant illustrativi e descrittivi, opuscoli contenenti l'indicazione della casa costruttrice e modello di apparecchiatura proposto, scritta in lingua italiana (*se in lingua straniera dovrà essere accompagnato da apposita traduzione firmata dalla Ditta, la quale si assume ogni responsabilità in merito alla veridicità di quanto in essa contenuto*).

B.4 -Relazione tecnica di sintesi delle apparecchiature offerte

L'Offerente è tenuto a redigere apposita relazione tecnica sintetica (lunghezza massima 10 pagine formato A4, font "arial", corpo 12, massimo 60 righe per pagina) che contenga i rimandi puntuali alle descrizioni particolareggiate delle caratteristiche dei dispositivi offerti contenute nella documentazione presentata a corredo dell'offerta (rif. punti B.2 e B.3) nonché tutte le informazioni necessarie e sufficienti a consentire alla Commissione giudicatrice incaricata della valutazione delle offerte di:

- verificare il possesso delle caratteristiche tecniche minime richieste;
- apprezzare le caratteristiche tecniche migliorative rispetto a quanto richiesto;
- procedere all'attribuzione del punteggio qualitativo nel rispetto dei criteri stabiliti.

B.5 -Dichiarazione di conformità costruttiva della strumentazione offerta alla normativa vigente, da redigersi secondo il fac-simile **Allegato 2**, debitamente compilato e sottoscritto.

È possibile compilare tale dichiarazione anche su proprio modulo, rispettando la stessa sequenza ed intestazione dei punti riportati nel citato allegato.

B.6 -Garanzia a corredo dell'offerta dell'importo di € 1.600,00 (euro milleseicento/00), da costituire a scelta del concorrente, secondo una delle modalità previste dalla normativa vigente.

Qualora la garanzia sia prestata mediante fidejussione bancaria o con polizza assicurativa rilasciata da Impresa d'assicurazioni debitamente autorizzata all'esercizio del ramo cauzioni, o con polizza fidejussoria rilasciata da intermediari finanziari, deve contenere l'esplicito riferimento ai commi 4 e 5 dell'articolo 75 del D.Lgs 163/2006 e s.m.i. e, cioè:

- a) Deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale;
- b) la rinuncia alla eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2 del codice civile;
- c) la operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta dell'Azienda Sanitaria Locale di Potenza.
- d) avere validità per almeno centottanta giorni dalla data di scadenza per la presentazione dell'offerta, **ed essere corredata dall'impegno del garante a rinnovare la garanzia, per ulteriori centottanta giorni**, nel caso in cui al momento della sua scadenza non sia ancora intervenuta l'aggiudicazione, su richiesta dell'Azienda Sanitaria Locale di Potenza nel corso della procedura.

La cauzione copre la mancata sottoscrizione del contratto per fatto dell'aggiudicataria e sarà svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto medesimo.

L'importo della garanzia [**art. 75 comma 7 D.Lgs 163/2006**], è ridotto del 50% per le imprese in possesso della certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000.

Per fruire di tale beneficio, la Ditta segnala in sede di offerta, il possesso del requisito e lo documenta con la presentazione dell'originale o copia autenticata ai sensi di legge della certificazione suddetta, ovvero

mediante dichiarazione sostitutiva ai sensi della normativa vigente (D.p.R. 445/2000), resa dal rappresentante legale o dalla persona abilitata ad impegnare e rappresentare legalmente della Ditta offerente, e corredata senza alcuna possibilità di successiva integrazione a pena la esclusione dalla gara, da copia fotostatica, ancorché non autenticata, della carta di identità del sottoscrittore, in corso di validità, o di altro documento equipollente, munito di fotografia rilasciato da una amministrazione dello Stato, in corso di validità [art. 35 comma 2 D.p.R. 445/2000].

B.7 –Lettera d’impegno ai sensi dell’art. 75, comma 8 del D.Lgs 163/2006 e s.m.i, da parte di “un soggetto fidejussore” a rilasciare la garanzia fidejussoria per l’esecuzione del contratto, di cui all’articolo 113 del D.Lgs 163/2006 e s.m.i., qualora l’offerente risultasse aggiudicatario

La lettera in questione dovrà contenere l’esplicito riferimento alla presente gara.

Si precisa che le offerte non corredate dalla lettera di impegno del fidejussore di cui al presente punto B.7 saranno escluse dalla gara, ai sensi di quanto prescritto dall’art. 75, comma 8 del D.Lgs 163/2006 e s.m.i.

B.8 **Illustrazione delle caratteristiche e dell’organizzazione del servizio di assistenza tecnica, da redigersi sulla base del modello Allegato 3, contenente, in particolare:**

a. l’indicazione della sede del Centro di Assistenza tecnica a cui fare riferimento per gli interventi di manutenzione, autorizzato dalla Casa Madre o dalla Ditta distributrice per l’Italia della macchina proposta, con l’indicazione dei relativi recapiti postali, telefonici e telefax.

In caso di rivenditore dovrà essere allegata apposita dichiarazione della Casa Madre o della Ditta distributrice per l’Italia, che riconosce il Centro di Assistenza tecnica indicato, quale autorizzato ad effettuare gli interventi tecnici.

Con la predetta dichiarazione la Ditta dovrà impegnarsi a garantire gli interventi tecnici:

- in caso di chiamata nei giorni feriali (dal lunedì al giovedì compreso), l’intervento tecnico dovrà essere garantito al massimo entro il giorno successivo non festivo;
- in caso di chiamata il venerdì o prefestivi, l’intervento tecnico deve essere assicurato entro il primo giorno successivo non festivo.

b. **Durata della garanzia** (non inferiore a **24** mesi) a decorrere dalla data del verbale di collaudo e di accettazione definitiva;

c. **tempo** (espresso in anni) in cui viene garantita la disponibilità delle parti di ricambio, la quale deve essere garantita per un periodo minimo non inferiore ad anni 8 (otto).

Si precisa che la presente procedura di gara non rientra nei limiti di applicazione del contributo a favore dell’Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici per la partecipazione alla gara, in quanto l’importo posto a base d’asta è inferiore alla soglia minima stabilita per il versamento del predetto contributo.

Non saranno valutate le offerte presentate per la procedura in oggetto dalla imprese che si trovino tra loro in una situazione di controllo di cui all’art. 2359 del C.C., in violazione al principio della segretezza dell’offerta e libertà di concorrenza. Saranno esclusi, altresì, dalla gara i concorrenti per i quali si accerta che le relative offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale, sulla base di univoci elementi.

Nessun rimborso è dovuto per la partecipazione alla procedura, anche nel caso in cui l’Azienda Sanitaria Locale non intenda procedere ad alcuna aggiudicazione.

ARTICOLO 9

BUSTA “C” (EVENTUALE)

CONTIENE DOCUMENTI EX ART 38 COMMA 2 LETTERA B DEL D.LGS N. 163/2006 e s.m.i.

Qualora il concorrente dichiari di essere in una situazione di controllo di cui all’art. 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, con altro concorrente e di aver formulato autonomamente l’offerta, occorrerà presentare la busta “C”, contenente al suo interno i documenti utili a dimostrare che

tale situazione di controllo non ha influito sulla formulazione dell'offerta.

ARTICOLO 10

MESSA A DISPOSIZIONE IN PROVA DELLE APPARECCHIATURE PROPOSTE

L'Azienda Sanitaria Locale di Potenza qualora richiesto dalla Commissione giudicatrice preposta alla valutazione tecnico/qualitativa delle proposte di fornitura, si riserva di chiedere alle Ditte partecipanti ammesse alla gara la dimostrazione d'uso dell'attrezzatura proposta da effettuarsi presso il Gruppo Operatorio del Presidio Ospedaliero di Villa D'Agri, al fine di verificarne la coincidenza tra le caratteristiche richieste in capitolato e l'offerta, anche mediante effettuazione di prove pratiche.

Gli oneri relativi alla consegna ed al conseguente ritiro dell'attrezzatura per la dimostrazione d'uso saranno a totale ed esclusivo carico della Ditta concorrente.

ARTICOLO 11

VERIFICA DELL'ANOMALIA DELL'OFFERTA

In sedute riservate la Commissione giudicatrice, applicando i criteri di legge [art. 86, comma 2 D.Lgs n. 163 del 2006, e s.m.i. valuterà la congruità delle offerte in relazione alle quali sia i punti relativi al prezzo, sia la somma dei punti relativi agli altri elementi di valutazione, sono entrambi pari o superiori ai quattro quinti dei corrispondenti punti massimi previsti dal presente disciplinare.

Ai sensi di quanto prescritto dall'articolo 4-quater del D.L. 1° luglio 2009, n. 78, convertito con modificazioni nella legge 3 agosto 2009, n. 102:

- ✓ quando un'offerta appaia anormalmente bassa, l'Azienda Sanitaria richiede all'offerente le giustificazioni relative alle voci di prezzo che concorrono a formare l'importo complessivo offerto, nonché quelle relative agli altri elementi di valutazione dell'offerta, procedendo ai sensi dell'art. 88 del D.Lgs 163/2006 e s.m.i., con la richiesta, per iscritto della presentazione delle giustificazioni, assegnando al concorrente un termine non inferiore a quindici giorni.
- ✓ la Commissione giudicatrice procederà contemporaneamente alla verifica di anomalie delle migliori offerte, non oltre la quinta.

Conclusa la verifica della congruità delle offerte, la Commissione giudicatrice formulerà la graduatoria definitiva.

ARTICOLO 12

CAUZIONE

A garanzia della fornitura la Ditta affidataria dovrà presentare deposito cauzionale pari al 10% dell'importo netto contrattuale, ai sensi dell'art. 113 del D.Lgs 163/2006 e s.m.i., da effettuarsi mediante fidejussione bancaria o assicurativa o rilasciata da intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale di cui all'art. 107 del D.Lgs 385/1993.

L'importo della cauzione definitiva può essere ridotto del 50% qualora la Ditta sia in possesso, ai sensi dell'art. 75 –comma 7° -del D.Lgs 163/2006 e s.m.i., della certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000. In tale caso la Ditta dovrà allegare copia valida della certificazione.

La garanzia fidejussoria deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale; la rinuncia alla eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2 del codice civile; nonché la operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta dell'Azienda Sanitaria Locale di Potenza.

La restituzione della cauzione avverrà a fornitura eseguita con collaudo positivo o cessato ogni motivo di contestazione.

ARTICOLO 13

STIPULAZIONE DEL CONTRATTO

Divenuta efficace l'aggiudicazione definitiva, e fatto salvo l'esercizio dei poteri di autotutela nei casi consentiti dalle norme vigenti, il contratto di intende esecutivo.



La Ditta aggiudicataria dovrà presentare la documentazione specificata nella comunicazione di avvenuta aggiudicazione.

Tutte le spese contrattuali, di bolli, di registro, accessorie e conseguenti, saranno per intero a carico del fornitore.

ARTICOLO 14

CORRISPETTIVO DELLA FORNITURA

Il corrispettivo della fornitura sarà quello risultante dalla definizione della proposta contrattuale.

Detto corrispettivo s'intenderà fisso ed invariabile fino alla completa consegna della strumentazione, anche se intervengono variazioni nei costi della materia prima, della mano d'opera e di ogni altro elemento di produzione, e dovrà intendersi per merce resa all'Azienda Sanitaria franco di ogni onere e rischio per imballo, trasporto, e deve essere comprensivo delle seguenti spese:

- ☐ scarico e deposito delle apparecchiature presso i locali di destinazione;
- ☐ allontanamento di materiali residui dopo il montaggio
- ☐ degli accessori necessari per il normale funzionamento.
- ☐ Messa in funzione, collaudo e dimostrazione d'uso e formazione del personale preposto all'uso dei sistemi;
- ☐ Ritiro delle apparecchiature permutate omnicomprensivo di smontaggio, rimozione, trasporto delle presso il deposito della Ditta.
- ☐ garanzia **"integrale"** di almeno **24 mesi** a decorrere dalla data del collaudo e di accettazione definitiva, salvo diverso maggiore periodo di garanzia offerto dalla Ditta aggiudicataria.
- ☐ Fornitura del libretto di istruzioni e manutenzione, ai sensi di quanto previsto dall'allegato I, punto 13.6 della Direttiva 93/42/CEE recepita con D.Lgs 46/1997.

I libretti dovranno essere forniti in lingua italiana, o in subordine, dovrà essere consegnata una traduzione

ARTICOLO 15

TEMPI DI FORNITURA

La fornitura dovrà essere eseguita entro 30 giorni solari dalla ricezione del buono d'ordine, ovvero entro i termini migliorativi proposti dalla Ditta.

Il fornitore effettuerà la consegna a propria diligenza, rischio e spese presso i locali del magazzino del Presidio Ospedaliero di Villa D'Agri, con successiva installazione e collaudo presso il Gruppo Operatorio a del Presidio Ospedaliero di Villa D'Agri.

La firma apposta sul documento di trasporto all'atto del ricevimento della merce indica solo una corrispondenza del numero dei colli inviati, senza alcun impegno per l'Azienda Sanitaria circa la qualità della strumentazione, riservandosi essa ogni osservazione e contestazione con successiva nota raccomandata.

Inoltre l'accettazione della merce non solleva la ditta dalle responsabilità delle proprie obbligazioni in ordine a vizi apparenti od occulti non rilevabili all'atto della consegna.

Eventuali danneggiamenti riportati dalla merce durante il trasporto e/o durante le operazioni di carico e scarico sono sempre e fino al suo utilizzo imputabili al fornitore.

ARTICOLO 16

COLLAUDO

Le strumentazioni oggetto del presente Capitolato speciale, saranno collaudate per essere ammesse all'utilizzo routinario, da effettuarsi entro 10 giorni solari dalla consegna, alla presenza di personale dell'Azienda Sanitaria all'uopo delegato, in contraddittorio con incaricati del fornitore che dovranno controfirmare il relativo verbale di consegna e messa in funzione.

Il fornitore dovrà produrre in sede di collaudo certificazione dell'azienda di produzione attestante la data di fabbricazione ed il numero di matricola progressivo, e le dichiarazioni di conformità attestanti la rispondenza alle vigenti norme di sicurezza.

Il collaudo è inteso quale verifica di conformità con le caratteristiche tecniche e di funzionalità dichiarate in sede di offerta e comunque prescritte nel presente capitolato speciale; pertanto il collaudo s'intende positivamente superato solo se l'apparecchiatura risulti conforme e correttamente funzionante.

Il collaudo sarà caratterizzato sia da una fase tecnica sia da una fase funzionale ed operativa che ingloberà considerazioni prettamente tecniche con protocolli di test funzionali, riferimenti alla normativa vigente, etc.

In particolare l'operazione di collaudo è intesa a verificare:

- L'esistenza di tutta la documentazione a corredo della fornitura, come previsto dalle vigenti normative e come previste dal complesso della documentazione di gara e dell'offerta della Ditta, verificando in particolare la presenza e l'adeguatezza della documentazione tecnica a corredo delle apparecchiature costituenti il sistema (manuali d'uso, istruzioni d'uso, installazioni, etc.);
- L'accertamento della corrispondenza della fornitura alle caratteristiche offerte dalla Ditta in sede di gara, oltre che ad eventuali prescrizioni derivanti dall'obbligo al rispetto della legge; in particolare si procederà a verificare l'esistenza e conformità di tutti i dispositivi componenti il sistema offerto (apparecchiature principali, accessori, software, optionals, etc.);
- la funzionalità del sistema attraverso: opportune prove di funzionamento, creando simulazioni dell'attività cui il sistema è destinato, prove e misurazioni strumentali.

Quando la strumentazione o parte di essa non superi le prescritte prove funzionali, le operazioni sono ripetute e continuate alle stesse condizioni e modalità con eventuali oneri a carico del fornitore fino alla loro conclusione. La ripetizione delle prove deve essere effettuata entro 10 giorni dalle precedenti.

Qualora la strumentazione non superi in tutto o in parte, queste ultime prove, l'Azienda Sanitaria può esercitare la facoltà di:

1. richiedere al fornitore di mettere a disposizione, a sue spese, entro il termine di 15 giorni lavorativi, apparecchiature aggiuntive idonee a porre la strumentazione fornita in condizioni di superare le prove di collaudo;
2. risolvere il contratto e mettere a disposizione del fornitore la strumentazione fornita che non ha superato le prove per effettuarne il ritiro, a proprie cura e spese, entro il termine di 15 giorni;
3. affidare la fornitura ad altri fornitori in danno al fornitore inadempiente.
4. Quando, invece, le operazioni di collaudo pongono in evidenza solo guasti ed inconvenienti che possono essere eliminati a giudizio degli incaricati del collaudo, il fornitore assume l'obbligo di:
 - eliminare guasti ed inconvenienti in brevissimo tempo e comunque non oltre 20 giorni dalla data del verbale di accertamento redatto dagli incaricati del collaudo;
 - richiedere un nuovo collaudo non appena eliminati i guasti ed inconvenienti.

Il regolare collaudo dei beni forniti e la dichiarazione di presa in consegna non esonera comunque il fornitore per eventuali difetti ed imperfezioni che non siano emersi al momento del collaudo, ma vengano in seguito accertati.

In tal caso il fornitore è invitato dall'Azienda Sanitaria ad assistere a mezzo dei suoi rappresentanti ad eventuali visite di accertamento, dovendo rispondere, per essi, ad ogni effetto. In assenza del fornitore o dei suoi incaricati, il verbale relativo redatto dagli incaricati dell'Azienda Sanitaria fa egualmente stato contro di essa.

L'Azienda Sanitaria assume obbligo di non utilizzare la macchina consegnata e posta in funzione prima delle operazioni di collaudo.

Ove ciò dovesse accadere, la macchina utilizzata deve intendersi accettata al collaudo.

Il fornitore dovrà fornire a titolo gratuito quelle parti che non fossero state ordinate in quanto non descritte e non conteggiate nella quotazione complessiva e che risultassero necessarie per garantire il corretto funzionamento della strumentazione.

In generale qualunque operazione consigliata nei manuali di installazione ed utilizzo si intende obbligatoria per l'installazione a cura del fornitore.

ARTICOLO 17

FORMAZIONE /ISTRUZIONI PER L'USO

E' fatto obbligo alla Ditta di mantenere un proprio tecnico specializzato presso la U.O. destinataria della fornitura, senza alcuna pretesa di spesa aggiuntiva, per tutto il tempo necessario per fornire al adeguata formazione al personale medico e paramedico preposto dell'uso e manutenzione dell' apparecchiature, fino a quando non abbia acquisito una perfetta conoscenza e padronanza all'uso delle stesse.

I tempi di tale corso verranno concordati preventivamente in base alle esigenze della U.O. interessata.

Rimane a carico della Ditta l'effettuazione di ogni eventuale corso di aggiornamento, rivolto al personale utilizzatore ed al personale tecnico, che si rendesse necessario a seguito di aggiornamenti del sistema fornito.

ARTICOLO 18

GARANZIA

La strumentazione fornita deve essere priva di difetti dovuti a vizi dei materiali impiegati e possedere tutti i requisiti indicati dal fornitore nella sua documentazione.

Il fornitore è tenuta a garantire, ai sensi e per gli effetti dell' art. 1490 del Codice Civile che la macchina fornita, sia immune da vizi o difetti di costruzione e delle materie prime, che la rendano inidonea all'uso al quale è destinata, o che ne diminuiscano in modo apprezzabile il valore.

La strumentazione è garantita dal fornitore da tutti gli inconvenienti non derivanti da forza maggiore, per un periodo minimo di **24 (ventiquattro) mesi** dalla data dell'avvenuto collaudo con esito favorevole, salvo maggior periodo di garanzia offerto dal fornitore.

Durante il periodo di validità della garanzia l'Azienda Sanitaria non dovrà sopportare alcun onere economico per il mantenimento in perfette condizioni di funzionamento della macchina installata.

Gli oneri per la manutenzione periodica programmata nel periodo di garanzia dovranno intendersi compresi nel prezzo dell'appalto

Tale garanzia deve coprire anche i difetti marginali, anche se hanno effetto trascurabile sul valore o sul funzionamento del bene.

ARTICOLO 19

INTERVENTI TECNICI NEL PERIODO DI GARANZIA E POST- GARANZIA

Con la fornitura dell'apparecchiatura, il fornitore è tenuto a prestare il servizio di assistenza tecnica, obbligandosi a riparare o sostituire le parti o le attrezzature che si dimostrassero difettose o guaste, accollandosi tutti i costi derivanti (mano d'opera, spese di trasferta, parti di ricambio), senza alcuna franchigia, presso la sede di installazione.

La Ditta risponde dei difetti di fabbrica o di installazione, intendendosi come tali tutti i guasti o malfunzionamenti che non sono manifestatamene causati da errato uso o dolo degli operatori o da altre cause esterne.

La Ditta dovrà fornire, senza alcun onere aggiuntivo, tutti i servizi relativi all'assistenza ed alla manutenzione "Full Risk", con up-time almeno pari al 90%, come specificato nel prosieguo del presente articolo per un periodo pari a 24 mesi decorrenti dalla data di collaudo positivo dell'apparecchiatura, salvo il maggior periodo offerto dalla Ditta.

La Ditta si impegna altresì a garantire la disponibilità al servizio di manutenzione e/o alla fornitura dei pezzi di ricambio per un periodo di almeno 8 anni dalla data di collaudo positivo dell'apparecchiatura, o per un periodo maggiore, ove esso risulti dall'offerta presentata dalla Ditta.

In particolare il servizio di assistenza e manutenzione Full Risk consiste in:

- riparazione e sostituzione dell'apparecchiatura e dei suoi accessori, secondo quanto specificato nella Direttiva 93/42/CEE;
- fornitura dei pezzi di ricambio necessari a garantire il continuo, corretto e sicuro funzionamento dei componenti dell'apparecchiatura.
- La fornitura di apparecchiatura equivalente in temporanea sostituzione di quella in manutenzione (muletto), da consegnare al Gruppo Operatorio qualora la riparazione richieda tempi superiori a 5 giorni dalla chiamata per l'assistenza tecnica.



Sono esclusi dal servizio l'aggiornamento hardware e software dell'apparecchiatura (che saranno oggetto di separate trattative con la Ditta), e la fornitura dei materiali di consumo e dei materiali soggetti ad usura.

Si precisa che:

- Per *“materiali di consumo”* si intendono i materiali la cui quantità consumata sia riconducibile in modo proporzionale al grado di utilizzo dello strumento e/o abbia una data di scadenza;
- Per *“materiali soggetti ad usura”* si intendono i materiali la cui usura è legata all'utilizzo, ossia i materiali la cui vita media è significativamente diversa dalla vita media dell'apparecchiatura, e la stessa può variare in funzione dell'utilizzo dell'apparecchiatura e delle relative modalità
- Per *“pezzi di ricambio”* si intendono i materiali per i quali non sia prevista una vita media sostanzialmente diversa da quella dell'apparecchiatura e la cui sostituzione non sia esclusivamente da porre in relazione al grado di utilizzo dell'apparecchiatura e/o alle modalità di utilizzo.

La Ditta è tenuta a prestare la necessaria assistenza tecnica rispettando rigorosamente le condizioni ed i tempi di intervento di seguito indicati, salvo proposte migliorative offerte e, cioè:

- 1) in caso di chiamata nei giorni feriali (dal lunedì al giovedì compreso), l'intervento tecnico dovrà essere garantito al massimo entro il giorno successivo non festivo.
- 2) In caso di chiamata il venerdì o prefestivi l'intervento tecnico deve essere assicurato entro il primo giorno successivo non festivo.

Per tempo di intervento si intende “il tempo che intercorre tra la chiamata, l'arrivo di un tecnico del servizio di assistenza con la strumentazione ed i ricambi ritenuti necessari, in base a quanto descritto dalle chiamate, ed il ripristino del normale funzionamento dell'apparecchiatura”.

In caso di mancato intervento, salvo causa di forza maggiore, si applicano per ogni giorno feriale trascorso, le seguenti penali:

- € 250,00 per ciascun giorno di ritardo dal 2° al 5° giorno;
- € 350,00 per ciascun giorno di ritardo dal 6° giorno in avanti.

Mediante apposito contratto di manutenzione successivo al periodo di garanzia, che l'Azienda Sanitaria si riserva di approvare, dovrà essere garantita la conservazione in efficienza delle apparecchiature.

L'assistenza e manutenzione Full-Risk dovrà essere effettuata con personale specializzato della Ditta, e dovrà comprendere:

- a) la manutenzione preventiva (programmata);
- b) la manutenzione correttiva (su chiamata).

Manutenzione preventiva

Secondo la norma UNI 9910, la manutenzione preventiva è la *“La manutenzione eseguita a intervalli predeterminati o in accordo a criteri prescritti e volta a ridurre la probabilità di guasto o la degradazione del funzionamento di un'entità”*.

Per manutenzione preventiva (o programmata) si intendono quindi le procedure periodiche di verifica, controllo, messa a punto, sostituzione parti di ricambio e parti soggette ad usura ed eventuale adeguamento e/o riconduzione a norma per quelle apparecchiature elettromedicali risultanti non conformi.

La manutenzione preventiva ha lo scopo di prevenire l'insorgenza di guasti quando questi siano, in qualche modo, prevedibili e comunque di mantenere le apparecchiature in condizioni funzionali adeguate all'uso o di soddisfacente operatività.

Il servizio di manutenzione preventiva dovrà svolgersi almeno con la periodicità e la modalità indicate nei manuali di servizio previsti dal costruttore, in conformità alla Direttiva Europea 93/42, relativa ai Dispositivi Medici, al D.Lgs. 46/97 e s.m.i.

Manutenzione correttiva

Secondo la norma UNI 9910, la manutenzione correttiva è la *“La manutenzione eseguita a seguito della rilevazione di un'avaria e volta a riportare un'entità nello stato in cui essa possa eseguire una funzione richiesta”*.

Per manutenzione correttiva si intendono quindi tutte quelle procedure finalizzate a:



- accertare la presenza di guasto o malfunzionamento di un'Apparecchiatura;
- individuarne la/e causa/e;
- adottare tutte le misure per garantire il ripristino delle condizioni normali di funzionamento;
- eseguire una verifica finale, ove necessario, della funzionalità e della sicurezza dell'apparecchiatura, conformemente a quanto prescritto dalle norme CEI generali e CEI particolari applicabili.

La manutenzione correttiva sarà effettuata con le seguenti modalità:

- Numero di interventi su chiamata illimitati;
- La durata massima del periodo di fermo macchina ammissibile per ogni anno di funzionamento è pari a 10 giorni lavorativi/anno.
- Il **"Tempo di ripristino delle condizioni di funzionamento"** dell'apparecchiatura, a seguito di una singola richiesta di intervento, non deve essere superiore a 5 giorni lavorativi dalla chiamata al numero verde;

Si precisa che per "Tempo di ripristino delle condizioni di funzionamento" di un'apparecchiatura si intende la somma del "Tempo d'intervento" e del "Tempo di risoluzione guasti".

Il "Tempo d'intervento", o tempo d'attivazione dell'intervento (secondo la norma UNI 10144) è "l'intervallo di tempo che intercorre tra il momento in cui il guasto è stato individuato e il momento nel quale s'inizia l'intervento di manutenzione"

Il "Tempo di risoluzione guasti" è il tempo occorrente tra l'inizio dell'intervento e il ripristino della corretta, completa e sicura funzionalità dell'apparecchiatura.

Per ogni intervento dovrà essere redatta un'apposita nota, sottoscritta da un tecnico della Ditta e da un incaricato dell'Azienda Sanitaria, nella quale dovranno essere registrati: il numero progressivo assegnato all'ordinativo di fornitura del componente in esame, il codice assegnato alla chiamata, l'ora ed il giorno della chiamata, il codice assegnato all'intervento, l'ora ed il giorno di inizio intervento, l'ora ed il giorno dell'avvenuto ripristino (o del termine intervento) e ogni altra informazione di natura tecnica che concorderanno le parti.

Non saranno conteggiati come giorni di fermo macchina quelli in cui la risoluzione del guasto con ripristino della funzionalità avverrà entro le 4 ore solari e consecutive dalla chiamata (compresi prefestivi e festivi).

ARTICOLO 20

BREVETTI INDUSTRIALI E DIRITTI D'AUTORE

Il fornitore assume ogni responsabilità conseguente all'uso di dispositivi o all'adozione di soluzioni tecniche o di altra natura che violino diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui.

Qualora sia promossa nei confronti dell'Azienda Sanitaria azione giudiziaria da parte di terzi che vantino diritti su beni oggetto del presente appalto, il fornitore assume a proprio carico tutti gli oneri conseguenti, incluse le spese eventualmente sostenute per la difesa in giudizio. In quest'ultima ipotesi, l'Azienda Sanitaria informerà prontamente per iscritto il fornitore delle suddette iniziative giudiziarie.

Nell'ipotesi di azione giudiziaria per le violazioni di cui al comma precedente intentata nei confronti dell'Azienda Sanitaria, quest'ultima, fermo restando il diritto al risarcimento del danno nel caso in cui la pretesa azionata sia fondata, ha facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto del contratto, recuperando e/o ripetendo il corrispettivo versato, detratto un equo compenso per i servizi erogati.

ARTICOLO 21

DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO

E' fatto assoluto divieto al fornitore di cedere, a qualsiasi titolo, il contratto, a pena di nullità della cessione stessa. In caso di inadempimento da parte del fornitore degli obblighi di cui al precedente comma, l'Azienda Sanitaria, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il contratto.

ARTICOLO 22

SUB-APPALTO

Per le parti del servizio che la Ditta intende eventualmente subappaltare a terzi, si fa riferimento a quanto



previsto dall'art. 118 del D.Lgs 163/2006, e successive modifiche ed integrazioni.

La Ditta è responsabile delle attività delegate al subappaltatore, ed è pertanto chiamata a rispondere comunque di eventuali danni arrecati a persone o cose durante l'esecuzione dei lavori affidati o ad essi comunque riconducibili

In caso di subappalto la Ditta avrà l'obbligo di imporre al subappaltatore il rispetto delle condizioni contrattuali stabilite dall'Azienda Sanitaria Locale.

Non è previsto il pagamento diretto da parte dell'Azienda Sanitaria Locale al subappaltatore.

ARTICOLO 23

OBBLIGHI DEL FORNITORE RELATIVI ALLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

Il fornitore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della Legge 13/08/2010, n. 136 e successive modifiche.

A tal fine la Ditta comunica all'Azienda Sanitaria gli estremi identificativi dei conti correnti bancari o postali accesi presso banche o presso la società Poste Italiane S.p.A. dedicati anche in via non esclusiva, alle commesse pubbliche. La comunicazione all'Azienda Sanitaria deve avvenire entro sette giorni dall'accensione dei conti correnti dedicati e nello stesso termine la Ditta deve comunicare le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. Le medesime prescrizioni valgono anche per i conti bancari o postali preesistenti, dedicati successivamente alle commesse pubbliche. In tal caso il termine decorre dalla dichiarazione della data di destinazione del conto alle commesse pubbliche. Nel rispetto degli obblighi sulla tracciabilità dei flussi finanziari, il bonifico bancario o postale deve riportare in relazione a ciascuna transazione il C.I.G. (codice identificativo gara).

Qualsiasi pagamento inerente al presente contratto rimane sospeso sino alla comunicazione del conto corrente dedicato, completo di tutte le indicazioni di legge, rinunciando conseguentemente ad ogni pretesa o azione risarcitoria, di rivalsa o comunque tendente ad ottenere il pagamento e/o i suoi interessi e/o accessori.

Il fornitore si impegna a dare immediata comunicazione all'Azienda Sanitaria Locale di Potenza ed alla Prefettura –Ufficio Territoriale del Governo della provincia di Potenza della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore / subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

ARTICOLO 24

MODALITÀ DI PAGAMENTO

La fattura dovrà essere emessa solo dopo l'avvenuto positivo collaudo ed accettazione definitiva, e dovrà essere redatta secondo le norme in vigore ed accompagnata dalla sottoindicata documentazione giustificativa:

- copia del documento di trasporto;
- copia del verbale di collaudo.

Il pagamento delle fatture, ove non avvengano contestazioni sulle forniture e/o sulle relative fatture avverrà conformemente a quanto stabilito con Decreto Ministero dell'Economia e delle Finanze n. 40 del 18/03/2008 (G.U. n. 63 del 14/03/2008) e successivi aggiornamenti, con il quale è stato adottato il regolamento disciplinante gli adempimenti cui sono tenute le Amministrazioni Pubbliche per effettuare pagamenti superiori ad € 10.000,00.

Il pagamento delle fatture avverrà in base a quanto disposto dal D.Lgs 9 ottobre 2002, n. 231, e verrà disposto con mandato esigibile presso il Tesoriere Cassiere dell'Azienda Sanitaria, previa effettuazione, con esito positivo, del collaudo delle apparecchiature.

L'Azienda Sanitaria si riserva, dopo l'intervenuta efficacia dell'aggiudicazione definitiva e prima della stipulazione del contratto, di negoziare con la Ditta, in deroga al citato D.Lgs 231/2002, il pagamento delle fatture a 90 giorni dalla data di ricevimento, ed il riconoscimento degli interessi legali al saggio di cui all'art. 1284 del Codice Civile, dopo la scadenza del termine di cui sopra e fino alla data di emissione del mandato

Nel caso in cui l'emissione della fattura sia avvenuta prima del superamento collaudo definitivo, i termini decorrono dalla data del superamento dello stesso.

A fronte delle due apparecchiature Siemens mod. Servo Ventilator 900D matricole 9169110 e 9169747 da ritirare in permuta, l'Azienda Sanitaria emetterà nota fuori campo Iva ai sensi degli artt. 1 e 4 del D.p.R. 26/10/1972, n. 633, di importo pari alla corrispondente valutazione offerta dalla Ditta.

Alla stessa Ditta sarà pagato l'importo netto risultante dalla differenza tra l'importo lordo contrattuale (costo complessivo dei due sistemi, Iva compresa) e l'importo derivante dalla permuta.

ARTICOLO 25

CESSIONE DEI CREDITI DERIVANTI DAL CONTRATTO

Per la cessione dei crediti derivanti dal contratto, troverà applicazione la disciplina portata dall'articolo 117 del D.Lgs 12 aprile 2006 e s.m.i.

La Ditta con la sottoscrizione del contratto, si obbliga a non cedere a terzi i crediti ad esso derivanti dal presente appalto senza la preventiva autorizzazione dell'Azienda Sanitaria.

In caso di cessione del credito la Ditta dovrà notificare all'Azienda Sanitaria, copia legale dell'atto di cessione, corredato dalla certificazione di regolarità fiscale rilasciata alla Ditta cedente ai sensi dell'articolo 48 bis del D.p.R. 26/09/1973, n. 602, e s.m.i.

L'atto di cessione non potrà avere effetto se non dopo l'adozione della relativa presa d'atto da parte dell'Azienda Sanitaria.

La cessione del credito senza la preventiva approvazione dell'Azienda Sanitaria rende inefficace il contratto di cessione nei confronti dell'Azienda Sanitaria.

I cessionari dei crediti sono tenuti ad indicare il CIG e ad anticipare i pagamenti all'appaltatore mediante bonifico bancario o postale sui conti correnti dedicati. La normativa sulla tracciabilità di cui al precedente articolo 23, si applica anche ai movimenti finanziari relativi ai crediti ceduti, quindi tra Azienda Sanitaria quale stazione appaltante e cessionario, il quale deve conseguentemente utilizzare un conto corrente dedicato.

ARTICOLO 26

CLAUSOLE PENALI

Per ogni giorno lavorativo di ritardo, non imputabile all'Azienda Sanitaria, a forza maggiore o a caso fortuito, potrà essere applicata alla Ditta una penale di € 150,00, fatto salvo il risarcimento del maggior danno, nei casi in cui non si rispetta:

1. i tempi di consegna indicati dalla Ditta in sede di gara. Devono considerarsi ritardi anche il caso in cui la fornitura sia eseguita in modo anche solo parzialmente difforme alla documentazione di gara e/o all'ordinativo;
2. i tempi di effettuazione del collaudo
3. i tempi di sostituzione dell'apparecchiatura richiesta in caso di esito negativo del collaudo
4. il tempo massimo di intervento su chiamata per interventi di manutenzione correttiva o in periodo di garanzia, descritti in questo capitolato speciale (per l'applicazione delle relative penalità si rinvia precedente articolo 19);
5. i tempi di ripristino della funzionalità dell'apparecchiatura guasta, o sostituzione con un'apparecchiatura equivalente in interventi di manutenzione correttiva o in periodo di garanzia, descritti in questo capitolato speciale (per l'applicazione delle relative penalità si rinvia precedente articolo 19).

La penale si applica di diritto senza che a ciò necessiti alcuna comunicazione scritta o contestazione di addebiti da parte dell'Azienda Sanitaria.

La penale non si applica qualora il fornitore dimostri che il mancato rispetto dei termini previsti sia dipeso da cause di forza maggiore ad esso non imputabile. In tale caso l'onere della prova incombe sul fornitore.

L'incameramento di quanto dovuto a titolo di penale avverrà mediante ritenzione delle somme alla Ditta spettanti in esecuzione della fornitura oggetto del presente capitolato o a qualsiasi altro titolo dovute.

L'Azienda Sanitaria si riserva la facoltà di:

- procedere alla risoluzione del contratto nel caso in cui le penali per ritardo raggiungessero un valore pari al 10% dell'importo del contratto, addebitando nel qual caso al fornitore il maggior onere

conseguente all'acquisto sul libero mercato dei beni oggetto della presente fornitura, nonché di incamerare la cauzione.

- applicare penali per qualunque inadempimento relativo alle prestazioni contrattuali da valutare discrezionalmente in rapporto all'entità dello stesso.

ARTICOLO 27

RISOLUZIONE

In caso di inadempimento del fornitore anche ad uno solo degli obblighi previsti dal presente capitolato speciale, ivi compreso quello relativo alla conformità dei beni forniti ai requisiti qualitativi stabiliti dalla vigente normativa, nonché alle caratteristiche tecnico-qualitative indicate nel precedente articolo 5, che si protragga oltre il termine, non inferiore a 15 giorni che sarà indicato dall'Azienda Sanitaria per porre fine all'inadempimento, la medesima Azienda Sanitaria ha la facoltà di considerare risolto il contratto e ritenere definitivamente la cauzione, ove essa non sia stata ancora restituita, e/o applicare una penale equivalente, nonché di procedere nei confronti del fornitore per il risarcimento del danno.

In ogni caso l'Azienda Sanitaria potrà risolvere di diritto il contratto ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile, previa dichiarazione da comunicarsi al fornitore con raccomandata A/R, nei seguenti casi:

- a) in caso di continuato ritardo nell'osservanza dei termini di consegna
- b) in caso mancata rispondenza della strumentazione a quanto dichiarato in offerta, ed in particolare nel caso in cui le prestazioni siano minori e comunque la conoscenza delle reali caratteristiche avrebbe potuto indirizzare diversamente il giudizio espresso in fase di aggiudicazione, oppure in caso di non conformità alle normative vigenti, oppure in caso di consegna di attrezzatura non nuova di fabbrica o uscita di produzione;
- c) qualora gli accertamenti, eventualmente compiuti dopo la data di stipula del contratto, in merito alla sussistenza dei requisiti di cui all'art. 38 del D.Lgs 163/2006 e s.m.i., abbiano accertato la mancanza dei requisiti di ordine generali previsti dalla predetta normativa.
- d) Mancato adempimento delle prestazioni contrattuali a perfetta regola d'arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contrattuali;
- e) Ritardo superiore a 30 giorni nella consegna dell'attrezzatura rispetto a quanto dichiarato in sede di gara;
- f) per motivate esigenze di pubblico interesse specificate nel provvedimento di revoca.

il contratto è risolto di diritto (art. 1456 c.c.), in tutti i casi in cui le transazioni siano state eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste Italiane S.p.A. (art. 3 comma 8 Legge 136/2010 e s.m.i.) attraverso bonifici su conti dedicati, destinati a registrare tutti i movimenti finanziari in ingresso ed in uscita, in esecuzione degli obblighi scaturenti dal presente contratto.

In caso di risoluzione contrattuale, il fornitore è tenuto al completo risarcimento di tutti i danni, diretti e indiretti che l'Azienda Sanitaria deve sopportare a seguito dell'affidamento ad altro fornitore.

ARTICOLO 28

VICENDE SOGGETTIVE DELL'ESECUTORE DEL CONTRATTO

Per le vicende soggettive della Ditta, quale esecutrice del contratto, troverà applicazione la disciplina portata dall'articolo 116 del D.Lgs 12 aprile 2006 e s.m.i.

In caso cessioni di azienda o di ramo d'azienda o di trasformazione, fusione e scissione relativi ai soggetti esecutori di contratti pubblici, affinché l'atto di cessione produca effetto nei confronti dell'Azienda Sanitaria, il cessionario, ovvero il soggetto risultante dall'avvenuta trasformazione, fusione o scissione deve:

- a) procedere alle comunicazioni previste dall'art. 1 del D.P.C.M. 11 maggio 1991, n. 187;
- b) documentare il possesso dei medesimi requisiti e certificazioni tecniche richieste alla Ditta dal disciplinare di gara.

Nei 60 giorni successivi l'Azienda Sanitaria può opporsi al subentro del nuovo aggiudicatario nella titolarità del contratto con effetti risolutivi, laddove in relazione alle comunicazioni di cui sopra, non risultino sussistere i requisiti di cui all'art. 10 sexies della legge 31/05/1965, n. 575 e successive modificazioni.



Ferme restando le ulteriori previsioni legislative in tema di prevenzione della delinquenza di tipo mafioso e di altre gravi forme di manifestazione di pericolosità sociale, decorsi i 60 giorni senza che sia intervenuta opposizione, l'atto di cessione produce nei confronti dell'Azienda Sanitaria tutti gli effetti ad esso attribuiti dalla legge.

ARTICOLO 29

RISERVATEZZA DELLE INFORMAZIONI

Per la presentazione dell'offerta, è richiesto alle Ditte di fornire dati ed informazioni, anche sotto forma documentale, che rientrano nell'ambito di applicazione del Decreto Legislativo n. 196 del 30.06.2003.

Ai sensi e per gli effetti della citata normativa, all'Azienda Sanitaria compete l'obbligo di fornire alcune informazioni riguardanti il loro utilizzo.

Finalità del trattamento

In relazione alle finalità del trattamento dei dati forniti si precisa che:

- i dati acquisiti ai fini della partecipazione ed in particolare ai fini della effettuazione della verifica delle capacità amministrative e tecnico-economiche del concorrente all'esecuzione della fornitura nonché dell'aggiudicazione e, per quanto riguarda la normativa antimafia, in adempimento di precisi obblighi di legge;
- i dati da fornire da parte del concorrente aggiudicatario vengono acquisiti ai fini della stipula e dell'esecuzione del contratto, ivi compresi gli adempimenti contabili ed il pagamento del corrispettivo contrattuale.

Dati sensibili

Di norma i dati forniti dai concorrenti e dall'aggiudicatario non rientrano tra i dati classificabili come "sensibili", ai sensi del Decreto Legislativo n. 196 del 30 Giugno 2003.

Modalità del trattamento dei dati.

Il trattamento dei dati verrà effettuato in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza e potrà essere attuato mediante strumenti manuali, informatici e telematici idonei a memorizzarli, gestirli e trasmetterli. Tali dati potranno essere anche abbinati a quelli di altri soggetti in base a criteri qualitativi, quantitativi e temporali di volta in volta individuati.

Categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati.

I dati potranno essere comunicati a:

- soggetti esterni, i cui nominativi sono a disposizione degli interessati, eventualmente facenti parte delle Commissioni di aggiudicazione che verranno di volta in volta costituite;
- Regione Basilicata, relativamente ai dati forniti dal concorrente aggiudicatario;
- altri concorrenti che facciano richiesta di accesso ai documenti di gara nei limiti consentiti ai sensi della Legge 241/1990.

Diritti del concorrente interessato

Relativamente ai suddetti dati, al concorrente, in qualità di interessato, vengono riconosciuti i diritti di cui al citato decreto.

Acquisite le suddette informazioni, ai sensi del decreto legislativo 196/2003 con la presentazione dell'offerta, il concorrente acconsente espressamente al trattamento dei dati personali secondo le modalità indicate precedentemente.

Il concorrente potrà specificare se e quale parte della documentazione presentata, ritiene coperta da riservatezza, con riferimento a marchi, know-how, brevetti, etc.: in tal caso l'Azienda Sanitaria aggiudicatrice non consentirà l'accesso a tale documentazione in caso di richiesta di altri concorrenti.

Titolare del trattamento dei dati è il Direttore Generale pro-tempore dell'Azienda Sanitaria Locale di Potenza.

Presso questa Azienda Sanitaria Locale, inoltre, ciascun Dirigente di struttura semplice o complessa è stato nominato Responsabile del Trattamento dei dati eseguiti presso l'Unità Operativa di competenza, pertanto, gli stessi provvederanno a fornire il riscontro in caso di esercizio dei diritti su elencati.

L'elenco aggiornato dei Responsabili del trattamento dei dati è disponibile sul sito e comunque presso l'U.O. Legale dell'Azienda Sanitaria Locale di Potenza.



ARTICOLO 30

CONTROVERSIE E NORME DI RINVIO

Per qualsiasi controversia relativa all'esecuzione della fornitura il Foro competente sarà quello di Potenza. Per quanto non previsto espressamente dal presente capitolato di fornitura, si rinvia alle disposizioni statali e regionali vigenti.

ARTICOLO 31

CLAUSOLE GENERALI E FINALI

L'Azienda Sanitaria Locale di Potenza si riserva a suo insindacabile giudizio, la facoltà:

- a. di apportare eventuali modifiche e/o integrazioni al presente capitolato speciale;
- b. di sospendere temporaneamente la procedura, di rimandarla a successiva data – della quale sarà dato tempestivo avviso– qualora, nel corso delle sedute pubbliche di gara, si rendessero necessari chiarimenti, consulenze, pareri, elaborazione dati etc.
- c. di prorogare i termini di scadenza, ovvero annullare la presente procedura, senza che i concorrenti possano vantare alcun diritto in ordine all'aggiudicazione ed alle spese eventualmente sostenute per la formulazione dell'offerta.
- d. di non accettare alcuna delle offerte per motivi di pubblico interesse.

In tali ipotesi le Ditte interessate alla partecipazione alla gara, sono invitate a consultare il sito fino alla data di scadenza per la presentazione delle offerte, al fine di verificare le eventuali modifiche e/o integrazioni intervenute rispetto al precedente testo, ovvero di annullamento della procedura, che saranno pubblicate sul sito web: **www.aspbasilicata.net / sezione atti amministrativi –bandi di gara.**

E' fatto espresso divieto alle Ditte di apportare qualsiasi modifica ai documenti scaricati dal suddetto sito web. Eventuali modifiche dalle stesse apportate saranno considerate come non apposte, in quanto farà esclusivamente fede il testo approvato dall'Azienda Sanitaria Locale di Potenza.

Per eventuali informazioni o delucidazioni relative al presente appalto di carattere prettamente amministrativo, gli interessati potranno rivolgersi durante le ore di ufficio escluso il sabato, all'U.O. Provveditorato-Economato, tel. **0971-310549 fax 0971-310296-310527.**



Spett.le
Azienda Sanitaria Locale di Potenza
Via Torraca, 2
85100 Potenza

Il sottoscritto _____ nato a _____

il _____, in qualità di legale rappresentante della Ditta _____

_____ con sede in _____, Via _____

_____, codice fiscale _____ partita Iva _____

In relazione alla procedura indetta ai sensi dell'art. 125 del D.Lgs 163/2006 e s.m.i. per l'affidamento della fornitura di due sistemi di ventilazione in anestesia da destinare al Gruppo Operatorio del Presidio Ospedaliero di Villa D'Agri, previamente informato e consapevole delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n°445, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate,

DICHIARA

- a) che la Società da lui rappresentata è iscritta per le attività oggetto del presente appalto nel registro delle Imprese presso la competente CCIAA di _____ al n. _____;
- b) che la società non si trova in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di amministrazione controllata, di concordato preventivo o nei cui riguardi sia in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni (art. 38, comma 1, lettera a, del D.Lgs 163/2006 e s.m.i.);
- c) l'inesistenza di procedimenti per l'applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all'art. 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 o di una delle cause ostative previste dall'art. 10 della legge 31 maggio 1965 n. 575 (art. 38, comma 1, lettera b, del D.Lgs 163/2006 e s.m.i.);
- d) l'inesistenza di sentenza di condanna passata in giudicato, oppure di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'art. 444 del codice di procedura penale, per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità professionale; (art. 38, comma 1, lettera c, D.Lgs 163/2006 e s.m.i.);
- e) l'inesistenza di condanna per uno o più reati di partecipazione ad un'organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari citati all'art. 45, paragrafo 1, direttiva Ce 2004/18 (art. 38, comma 1, lettera c, del D.Lgs 163/2006 e s.m.i.);
- f) Che nei suoi confronti non ricorre la causa di esclusione prevista dall'art. 38, comma 1, lettera m-ter) del D.Lgs n. 163/2006 e s.m.i.¹
- g) l'inesistenza di violazioni al divieto di intestazione fiduciaria posto all'art. 17 della legge 19 marzo 1990 n. 55 (art. 38, comma 1, lettera d, del D.Lgs 163/2006 e s.m.i.);
- h) di non aver commesso gravi infrazioni, debitamente accertate alle norme in materia di sicurezza e a ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro (art. 38, comma 1, lettera e del D.Lgs 163/2006 e s.m.i.);

¹ Comma aggiunto dall'articolo 2, comma 19 della Legge n. 94 del 2009 che recita: "Non possono stipulare i relativi contratti i soggetti di cui alla precedente lettera b) che, anche in assenza nei loro confronti di un procedimento per l'applicazione di una misura di prevenzione o di una causa ostativa ivi previste, pur essendo stati vittime dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale aggravati ai sensi dell'articolo 7 del decreto-legge 13/05/1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12/07/1991, n. 203, non risultino aver denunciato i fatti all'autorità giudiziaria, salvo che ricorrano i casi previsti dall'articolo 4, primo comma della legge 24/11/1981, n. 689. La circostanza di cui al primo periodo deve emergere dagli indizi a base della richiesta di rinvio a giudizio formulata nei confronti dell'imputato nei tre anni antecedenti alla pubblicazione del bando e deve essere comunicata, unitamente alle generalità del soggetto che ha omissso la predetta denuncia, dal procuratore della Repubblica procedente all'Autorità di cui all'articolo 6, la quale cura la pubblicazione sul sito dell'osservatorio.



- i) di non aver commesso violazioni, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana (art. 38, comma 1, lettera g del D.Lgs 163/2006 e s.m.i.);
- j) Che la sede dell'Agenzia delle Entrate competente secondo il domicilio fiscale del soggetto d'imposta, alla quale rivolgersi ai fini della richiesta da parte dell'Azienda Sanitaria Locale di Potenza dell'attestazione di regolarità fiscale della Ditta rappresentata, è la seguente:

Ufficio	Indirizzo	CAP	Città
Fax	Tel.	NOTE	

- k) di non aver reso false dichiarazioni in merito ai requisiti e condizioni rilevanti per la partecipazione alle procedure di gara, nell'anno antecedente la presente trattativa (art. 38, comma 1, lettera h del D.Lgs 163/2006 e s.m.i.);
- l) di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di contributi previdenziali e assistenziali secondo la legislazione italiana (art. 38, comma 1, lettera i del D.Lgs 163/2006 e s.m.i.);

Dichiara, inoltre, i seguenti riferimenti INPS e INAIL:

INPS

Ufficio/Sede	Indirizzo	CAP	Città
Fax	Tel.	Numero Matricola Azienda	

INAIL

Ufficio/Sede	Indirizzo	CAP	Città
Fax	Tel.	Numero Posizione Assicurativa	

- m) di essere in regola con le disposizioni di cui all'art. 17 della Legge 68/99 "Inserimento al lavoro dei disabili" (oppure i motivi per cui non si è soggetti a tale obblighi) - barrare:
- n) ☐ l.1) di essere in regola con le disposizioni di cui all'art. 17 della suddetta legge;
- ☐ l.2) di non essere soggetti agli obblighi di cui all'art. 17 della suddetta legge per i
seguenti motivi: _____
(art. 38, comma 1, lettera l del D.Lgs 163/2006 e s.m.i.);
- o) L'assenza, nei propri confronti, dell'applicazione della sanzione interdittiva di cui all'art. 9, comma 2, lettera c) del decreto legislativo dell'8 giugno 2001 n. 231 o altra sanzione che comporta il divieto a contrarre con la pubblica amministrazione (art. 38, comma 1, lettera m del D.Lgs 163/2006 e s.m.i.);
- p) Che con riferimento alla presente gara, ai sensi dell'articolo 38, comma 1 lettera m-quater del D.Lgs 163/2006 e s.m.i., questa Ditta:

(barrare la casella di interesse)



☐ non si trova, rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura di affidamento, singolarmente o quale componente di altri R.T.I., Consorzi o gruppi, in una situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale;

Oppure

☐ di essere in una situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile con la Ditta _____ partecipante alla medesima procedura di gara, singolarmente o quale componente di altri R.T.I., Consorzi o gruppi, e di aver formulato autonomamente l'offerta.

➤ In separata busta chiusa di cui all'articolo 9 del capitolato speciale, riportante la dicitura **"DOCUMENTI EX ART 38 COMMA 2 LETTERA B DEL D.LGS 163/2006 e s.m.i."**² la presente dichiarazione è corredata dai documenti utili a dimostrare che la situazione di controllo non ha influito sulla formulazione dell'offerta³.

q) (barrare la casella di interesse)

☐ Di non trovarsi in rapporti di collegamento con altri concorrenti

Ovvero

☐ Di trovarsi in rapporti di collegamento –come controllante – con i seguenti concorrenti:

Ovvero

☐ Di trovarsi in rapporti di collegamento –come controllato – con i seguenti concorrenti:

- r) Di essere in possesso di idonea capacità tecnica ai sensi dell'art. 42 del D.Lgs 163/2006 e s.m.i., come si evince dall'elenco delle principali forniture effettuate negli ultimi tre esercizi (2008-2009-2010) nel settore oggetto della gara, con il rispettivo importo, data e destinatario, rese e senza aver adito a contestazioni e inadempimenti. **Nota:**⁴
- s) Di assumere, a pena di nullità assoluta dell'eventuale affidamento della fornitura, tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13/08/2010, n. 136 e s.m.i.
- t) Di aver preso piena conoscenza del capitolato speciale di appalto che regola i rapporti con l'Azienda Sanitaria Locale di Potenza e di tutti i documenti di gara, ovvero dei documenti in essi richiamati e

² Nota: L'Azienda Sanitaria Locale di Potenza escluderà i concorrenti per i quali accerta che le relative offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale, sulla base di univoci elementi.
La verifica e l'eventuale esclusione sono disposte dopo l'apertura delle buste contenenti l'offerta economica, ai sensi dell'art. 3 comma 2 del D.L. 25/09/2009, n. 135.

³ N.B.: Sono considerate società controllate:

1. le società in cui un'altra società dispone di una maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria;
2. le società in cui un'altra società dispone di voti sufficienti per esercitare un'influenza dominante nell'assemblea ordinaria;
3. le società che sono sotto l'influenza dominante di un'altra società in virtù di particolari vincoli contrattuali con essa.

⁴ Qualora trattasi di forniture effettuate ad amministrazioni o Enti Pubblici, esse devono essere provate da certificati rilasciati e vistati dalle amministrazioni o dagli enti medesimi; se trattasi di forniture a privati, l'effettuazione effettiva della prestazione è dichiarata da questi o, in mancanza, dallo stesso concorrente.

Ai fini della partecipazione alla presente gara, la dimostrazione della capacità tecnica può essere provata mediante dichiarazione sottoscritta in conformità alle disposizioni del D.p.R. 28/12/2000, n. 445; al concorrente aggiudicatario sarà richiesta la documentazione probatoria, a conferma di quanto dichiarato in sede di gara.]



citati, nonché delle norme che regolano la procedurale affidamento di servizi e/o forniture e l'esecuzione del relativo contratto, e di obbligarsi, anche in caso di affidamento ad osservarli in ogni loro parte.

- u) Di essere disponibile, qualora richiesto dalla Commissione giudicatrice preposta alla valutazione tecnico/qualitativa, ad effettuare presso il Gruppo Operatorio del Presidio Ospedaliero di Villa D'Agri la dimostrazione d'uso delle attrezzature proposte, al fine di verificarne la coincidenza tra le caratteristiche richieste in capitolato speciale e l'offerta.
- v) Di aver valutato tutte le condizioni, incidenti sulle prestazioni oggetto della procedura di gara, che possono influire sulla determinazione dell'offerta e delle condizioni contrattuali, e di aver preso conoscenza di tutte le circostanze, generali e specifiche, relative all'esecuzione del contratto, e di averne tenuto conto nella formulazione dell'offerta tecnica e dell'offerta economica, considerando il prezzo medesimo, nel suo complesso congruo e remunerativo e tali quindi da consentire la propria offerta, nonché di aver conoscenza dei luoghi presso cui il servizio deve essere effettuato.
- w) Di aver tenuto conto, nella preparazione della propria offerta, degli obblighi relativi alle disposizioni in materia di sicurezza, di condizioni di lavoro, di previdenza e di assistenza in vigore nel luogo dove deve essere eseguito il servizio.
- x) di essere in possesso di tutte le autorizzazioni previste dalla normativa vigente per la produzione e/o per la commercializzazione delle apparecchiature e dispositivi offerti, e di impegnarsi a comunicare immediatamente all'Azienda Sanitaria Locale di Potenza le eventuali sospensioni o revoche delle autorizzazioni di cui sopra.
- y) Di offrire e di impegnarsi a fornire in caso di aggiudicazione le apparecchiature e relativi dispositivi aventi i requisiti qualitativi conformi o superiori a quelli richiesti dal capitolato speciale, secondo le modalità e termini in esso previsti, e nel rispetto delle prescrizioni portate dalla normativa vigente in materia di sicurezza e dalla Direttiva 93/42/CE.
- z) Di essere consapevole che non sarà riconosciuto alcun compenso e/o rimborso per l'elaborazione dell'offerta, qualunque sia l'esito della gara.
- aa) Di impegnarsi ad effettuare la fornitura dei sistemi proposti entro _____(specificare) giorni solari dalla ricezione del buono d'ordine;
- bb) di prestare il proprio consenso, ai sensi del D.Lgs 30 giugno 2003 n. 196, al trattamento dei dati forniti per le finalità connesse all'espletamento della trattativa ed all'eventuale stipula del contratto;
- cc) che non sussistono rapporti di controllo, ai sensi dell'art. 2359 del C.C., con altre Società concorrenti alla stessa trattativa.
- dd) di essere consapevole che, qualora fosse accertata la non veridicità del contenuto della presente dichiarazione, il concorrente verrà escluso dalla procedura ad evidenza pubblica per la quale è rilasciata o, se risultato aggiudicatario, decadrà dall'aggiudicazione medesima la quale verrà annullata e/o revocata, e l'Azienda Sanitaria Locale di Potenza avrà la facoltà di escutere la cauzione provvisoria; inoltre, qualora la non veridicità del contenuto della presente dichiarazione fosse accertata dopo la stipula del contratto, questo potrà essere risolto di diritto dall'Azienda Sanitaria Locale di Potenza ai sensi dell'articolo 1456 cod. civile.

_____, li _____

(TIMBRO DELLA DITTA E FIRMA LEGGIBILE E PER ESTESO DEL DICHIARANTE)

Ai sensi dell'art. 38, comma 3, del D.P.R. 28 dicembre 2000 n°445, si allega copia fotostatica di un documento di riconoscimento, in corso di validità.



REGIONE BASILICATA
AZIENDA SANITARIA LOCALE DI POTENZA
VIA TORRACA, 2 -85100 POTENZA

SCHEDA INFORMATIVA
DICHIARAZIONE DI CONFORMITA' COSTRUTTIVA ALLA NORMATIVA VIGENTE
resa ai sensi del D.p.R. 28 dicembre 2000, n. 455

APPARECCHIATURE ELETTROMEDICALI ED ATTREZZATURE

Il sottoscritto ☐ legale rappresentante
..... ☐ responsabile d'azienda
..... ☐ _____

DITTA

SEDE Viacap.

DICHIARA

- sotto la propria responsabilità, che le apparecchiature ed attrezzature sotto indicate:

TIPOLOGIA, PRODUTTORE (PRIMO; EFFETTIVO), MODELLO, CODICE CIVAB, ANNO DI IMMISSIONE SUL MERCATO NAZIONALE

1.

2.

3.

4.

in riferimento all'offerta n. _____ del ____/____/____

- sono fornite in ottemperanza a quanto prescritto dal D.Lgs 626/94 e successive modificazioni, con particolare riferimento all'art. 6 **"Obblighi dei progettisti, dei fabbricanti, dei fornitori e degli installatori"**.
- la macchina ed attrezzatura è stata realizzata in ottemperanza alle disposizioni del DPR 547/55, (se applicabile)
- la macchina in riferimento risponde alla **Direttiva CEE 336/89 sulla Compatibilità Elettromagnetica**, recepita con **D.Lgs n. 615 del 12/11/1996**;
- la macchina in riferimento alla **"Direttiva Macchine" 89/392/CEE**, recepita con **DPR 459/96**:
☐ rientra, per cui si allega la documentazione di conformità CE resa come da Allegato II A della Direttiva citata, inoltre sarà applicato e visibile il marchio CE sull'attrezzatura.



- ☐ non rientra
- la macchina in riferimento alla **“Direttiva Dispositivi Medici” 93/42/CEE**, recepita con **D.Lgs. 24 febbraio 1997, n. 46**:
- ☐ rientra, per cui si allega la documentazione di conformità CE resa come da Allegato II – VIII della Direttiva, inoltre è applicato e visibile il marchio CE sull'apparecchiatura.
- ☐ rientra, ma non si è in grado, attualmente, di consegnare la documentazione di conformità CE resa come da Allegato II – VIII della Direttiva citata.
- la macchina in riferimento alla **“Direttiva Dispositivi Medico-Diagnostici in vitro” 98/79/CE**, recepita con **D.Lgs 8 settembre 2000, n. 332**:
- ☐ rientra, per cui si allega la documentazione di conformità dell'apparecchiatura.

Inoltre è rispondente alle seguenti normative tecniche di sicurezza elettrica

<input type="checkbox"/>	CEI 62-5	(IEC 601-1)	Norme generali
<input type="checkbox"/>	CEI 66.5	(EN 61010)	Norme particolari
<input type="checkbox"/>	CEI.		Altre Norme generali
<input type="checkbox"/>	CEI.		Norme particolari
<input type="checkbox"/>	MARCHI DI QUALITA'	
<input type="checkbox"/>	altre norme		

-
- In caso di aggiudicazione la ditta s'impegna a:
- ☐ fornire manuale in lingua italiana per operatore, secondo prescrizioni EN 292 ed art. 37 del D.Lds 626/94;
 - ☐ fornire i manuali di assistenza tecnica
 - ☐ fornire gli schemi elettrici e funzionali
 - ☐ installare e collaudare la macchina oggetto della fornitura, con personale addestrato e qualificato
 - ☐ prestare assistenza tecnica di manutenzione, con personale addestrato e qualificato

DATA _____

TIMBRO E FIRMA (a)
(Legale Rappresentante)

(a) firma per esteso e leggibile.

Ai sensi dell'articolo 45 del D.p.R. 445/2000, in luogo dell'autenticazione della sottoscrizione, allegare copia fotostatica del documento di riconoscimento del dichiarante.



SCHEDA DELLE CARATTERISTICHE DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA

Il contenuto della presente scheda vale come dichiarazione resa ai sensi del D.p.R. 445/2000.
Ogni singola risposta fornita sarà vincolante per la Ditta offerente in caso di aggiudicazione.

	APPARECCHIATURA / ATTREZZATURA	risposta
	Produttore	
	Modello	
	Fornitore	
	Anno di inizio produzione	
	Codice CIVAB	

	DITTA EROGANTE L'ASSISTENZA TECNICA (SEDE SAT) DENOMINAZIONE O RAGIONE SOCIALE	
	indirizzo sede SAT cui fare riferimento	
	telefono sede SAT cui fare riferimento	
	fax sede SAT cui fare riferimento	
	indirizzo posta elettronica sede SAT cui fare riferimento	
	Specificare se il Centro di assistenza tecnica suindicato è autorizzato dalla Casa Madre o dalla Ditta distributrice per l'Italia delle attrezzature proposte	

	PARAMETRI	risposta
SAT 1	GARANZIA	
SAT 1.1	DURATA MESI, omnicomprensiva (inclusi: mano d'opera, ricambi, etc.) SI NO	
	Se NO, specificare costi extra:	
SAT 2	TEMPI DI INTERVENTO	
SAT 2.1	tempo massimo di intervento su chiamata (con contratto di manutenzione)	ore
SAT 2.2	tempo massimo di intervento su chiamata (senza contratto di manutenzione)	ore
SAT 2.3	Up-time (percentuale ore disponibilità rispetto alle ore lavorative del sistema)	% (≥ 92)
SAT 3	DISPONIBILITA'	
SAT 3.1	giorni feriali	dalle alle
SAT 3.2	giorni prefestivi	dalle alle
SAT 3.3	giorni festivi	dalle alle
SAT 4	FORMAZIONE	
SAT 4.1	disponibilità ad istruire per il primo intervento gli operatori preposti all'utilizzo dell'apparecchiatura	(si/no)
SAT 4.2	disponibilità a fornire le procedure per il primo intervento	(si/no)
SAT 4.3	disponibilità a fornire i ricambi per i tecnici dell'Azienda Sanitaria	(si/no)
SAT 5	CONTRATTO FULL RISK (comprensivo delle parti di ricambio) per l'anno successivo alla scadenza della garanzia	
SAT 5.1	Numero visite di manutenzione preventiva	N. ____
SAT 5.2	Numero interventi su chiamata	N. ____



	PARAMETRI	risposta
SAT 5.3	SEGUE CONTRATTO FULL RISK (comprensivo delle parti di ricambio) per l'anno successivo alla scadenza della garanzia	
SAT 5.5	Verifiche di sicurezza elettrica secondo norme CEI generali e particolari incluse	(sì/no)
SAT 5.5	Aggiornamenti software inclusi	(sì/no)
SAT 5.5	Aggiornamenti hardware inclusi	(sì/no)
SAT 5.6	Consumabili inclusi	(sì/no)
	Se NO , indicare le parti ritenute consumabili, escluse dal contratto	
SAT 5.7	Fornitura apparecchiatura sostitutiva (muletto)	(sì/no)
SAT 6	CONTRATTO _____ (se disponibile)	
SAT 6.1	Numero visite di manutenzione preventiva	N. ____
SAT 6.2	Numero interventi su chiamata	N. ____
SAT 6.3	Verifiche di sicurezza elettrica secondo norme CEI generali e particolari incluse	(sì/no)
SAT 6.4	Aggiornamenti software inclusi	(sì/no)
SAT 6.5	Aggiornamenti hardware inclusi	(sì/no)
SAT 6.6	consumabili inclusi	(sì/no)
	Se NO , indicare le parti ritenute consumabili, escluse dal contratto	
SAT 6.7	Fornitura apparecchiatura sostitutiva (muletto)	(sì/no)
SAT 7	RICAMBI ED ACCESSORI	
SAT 7.1	Numero minimo di anni per i quali si garantisce la disponibilità di tutti i ricambi e degli accessori	
SAT 7.2	Il periodo di cui al punto SAT 7.1 è inteso a partire da (anno 2009, data fine produzione ...)	
SAT 8	COSTI APPLICATI PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE SU CHIAMATA	
SAT 8.1	DIRITTO DI CHIAMATA	€
SAT 8.2	COSTO ORARIO VIAGGIO	€
SAT 8.3	COSTO ORARIO LAVORO	€
SAT 8.4	DISTANZA DAL CENTRO DI ASSISTENZA TECNICA, ALLA SEDE OVE E' INSTALLATA L'APPARECCHIATURA / ATTREZZATURA	KM
SAT 8.5	COSTO PER KM	€
SAT 8.6	SERVIZIO RITIRO MERCE DA RIPARARE SI NO GRATUITO SI NO Se NO specificare le condizioni	
SAT 8.7	COSTO ORARIO LAVORO IN SEDE SAT	€

TIMBRO E FIRMA (a)
(Legale Rappresentante)

(a) firma per esteso e leggibile.

Ai sensi dell'articolo 45 del D.p.R. 445/2000, in luogo dell'autenticazione della sottoscrizione, allegare copia fotostatica del documento di riconoscimento del dichiarante, in corso di validità.

NOTA:

In caso di rivenditore, alla presente scheda dovrà essere allegata apposita dichiarazione della Casa Madre o della Ditta distributrice per l'Italia dell'apparecchiatura proposta, che riconosce il Centro di Assistenza tecnica indicato, quale autorizzato ad effettuare gli interventi tecnici.